

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 DIC. 2000

=====

ADDI' - **5 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

.....OMISSIS

ASSENTI: 4UGELLO,

DELIBERAZIONE N° 2425

OGGETTO: _____, Comune di FONDI (LT)
Progetto per la sistemazione delle strade interne, 2° gruppo, 2° lotto - prolungamento
Via G.Giolitti in variante al PRG. Legge 3.1.1978, n.1 e legge regionale 2.7.1987, n.36,
artt.5 e 6. (Del.Cons. 26.2.1997, n.28). APPROVAZIONE.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge 3.1.1978, n.1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 2.7.1987, n.36;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che il Comune di Fondi (LT) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 20.3.1978, n.1353;

CHE con deliberazione consiliare 6.4.1987, n.38 il Comune di Fondi ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione di strade interne 2° gruppo, 2° lotto, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 26.6.1980, n.88 e art.1 della legge regionale 29.12.1978, n.70;

CHE durante l'esecuzione dei lavori, in data 30.7.1997 gli stessi venivano sospesi per mancanza di disponibilità delle aree a seguito del ricorso al T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina, presentato dai proprietari per l'annullamento, previa sospensione, della delibera d'occupazione d'urgenza, nonché della citata delibera consiliare n.38/1987 di approvazione del progetto, mai notificata ai ricorrenti;


Che il Tribunale adito con proprie ordinanze 27.8.1993, nn.585 e 586 pronunciava la sospensione dei lavori e, successivamente con sentenza 670 del 7/1995 dichiarava irricevibile il ricorso ed in parte lo accoglieva per non avere il Comune provveduto alla esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti per legge dopo l'occupazione d'urgenza delle aree;

CHE successivamente i ricorrenti, di comune accordo, si sono resi disponibili a cedere gratuitamente le aree, a condizione che il prolungamento di Via Giolitti, oggetto del ricorso, venisse lievemente modificato in base al tracciato esistente;

VISTA la deliberazione consiliare n.28 del 26.2.1997, resa esecutiva dal Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali, Sezione decentrata di Latina, con verbale n.41, nella seduta del 4.4.1997 con la quale il Comune di Fondi ha approvato, ai sensi del 5° comma dell'art.1 della legge 3.1.1978, n.1, il progetto per i lavori di sistemazione delle strade interne, 2° gruppo, 2° lotto ed il prolungamento di Via Giolitti, in variante al P.R.G.;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute al Comune osservazioni e/o opposizioni avverso la variante di che trattasi;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto da parte del Comune costituisce adozione di variante al P.R.G. ai sensi e per gli effetti dell'art.1, 5° comma della legge 3.1.1978, n.1, per l'esame della quale si applicano le norme di cui agli artt.5° e 6 della L.R. 2.7.1987, n.36;



VISTA la nota 22.9.1998, n.7883 con la quale l'Assessorato Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, ha attestato, ai sensi della legge 3.1.1986, n.1, che la proposta urbanistica in oggetto riguarda terreni di natura privata liberi da diritti civici;

VISTA la nota 19.11.1999, n.11199 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *"Siano rispettate tutte le indicazioni e i consigli riportati nello studio Geologico allegato alla richiesta.*
2. *I parametri geotecnici rilevati nel corso dell'indagine preliminare siano confermati ed integrati mediante indagini dirette e/o prospezioni integrative da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi e/o in corso d'opera.*
3. *La realizzazione delle opere avvenga senza turbare nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico.*
4. *La progettazione e la realizzazione delle opere dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche."*

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante di che trattasi, presentati dal Comune al Dipartimento Urbanistica e Casa per l'approvazione in data 4.7.1997 ed integrati successivamente e da ultimo in data 3.4.2000, sono stati sottoposti all'esame dell'Area 13/E-1, Pianificazione Comunale Sud;

VISTA la relazione 19.6.2000, n.1/LS con la quale l'Area 13/E-1, Pianificazione Comunale Sud, ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica in oggetto per le considerazioni che di seguito si riportano:

- la variante in oggetto riguarda lo spostamento di un tracciato già individuato dal P.R.G. e modificato a seguito della cessione gratuita delle aree interessate da parte dei proprietari;
- il progetto di variante interessa un tracciato viario esistente, ricadente su aree destinate dal P.R.G. a Servizi e, per un tratto residuale, a zona di completamento;
- è prevista, oltre al completamento del tracciato viario, la realizzazione di aree verdi attrezzate, già vincolate dal vigente P.R.G. a verde territoriale;


CONSIDERATO che con la medesima relazione 1/LS - 2000 la struttura ha precisato che per quanto riguarda le porzioni di aree precedentemente indicate dalle previsioni di P.R.G. come sede stradale e rimaste senza specifica destinazione, il Comune dovrà procedere ad ulteriore variante per assegnare alle stesse la destinazione delle zone in cui ricadono o a cui sono adiacenti senza che questo comporti aumento di cubatura;

CHE a seguito della variante l'area, destinata dal P.R.G. vigente in "zona a servizi e per una piccola parte residuale in "zona di completamento" assumerà la destinazione, di "sede stradale";


L'ASSESSORE


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



RITENUTO di condividere e fare proprio il parere, sopra riportato, reso con relazione 19.6.2000, n.1/LS dal Dipartimento Urbanistica e Casa - Area 13/E, Pianificazione Copianificazione Comunale Sud;

SU proposta dell'Assessore alle Politiche Urbanistiche

DELIBERA

Per le considerazioni contenute nella relazione del Dipartimento Urbanistica e casa n.1/LS del 19.6.2000, con la precisazione che per quanto riguarda le porzioni di aree precedentemente indicate dalle previsioni di P.R.G. come sede stradale e rimaste senza specifica destinazione, il Comune dovrà procedere ad ulteriore variante per assegnare alle stesse la destinazione delle zone in cui ricadono o a cui sono adiacenti senza che questo comporti aumento di cubatura e con le prescrizioni riportate in premessa, contenute nel parere 17. 2.1998, n.1315, reso ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64 dall'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali è approvata la variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un progetto per la sistemazione delle strade interne, 2° gruppo, 2° lotto ed il prolungamento di Via Giolitti adottata ai sensi dell'art.1, comma 5 della legge 1/78 dal Comune di Fondi (LT) con deliberazione consiliare 26.2.1997, n.28,

Il progetto è vistato dall'Assessore alle Politiche Urbanistiche nei seguenti elaborati: Relazione; Tav.1- Consistenza attuale; Tav.2-Profilo, Sezioni, Computo dei Volumi; Tav.3-Fogna acque nere, Fogna acque pluviali; Tav.4 - Rete idrica, Impianto di Illuminazione; Tav.5 - Planimetria della viabilità; Tav.6 - Stralcio del P.R.G.

La presente delibera, non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

7 DIC. 2000

